



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della**

**Giunta Comunale**

**Seduta del 19 luglio 2016 n. 189**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE TRA SERVIMAR S.R.L. ED IL COMUNE DI ORTONA.

L'anno **duemilasedici** il giorno **19** del mese di **luglio** alle ore **13:50** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1 Sig.	D'ANCHINI	Tommaso
2 Sig.	DE IURE	Domenico
3 Sig.ra	LICENZIATO	Francesca
4 Sig.	MENICUCCI	Luigi
5 Sig.ra	SCHIAZZA	Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** in data 15.15.2012 questo Ente, per il tramite dell'Avv. Roberto d'Angelo del Foro di Chieti, giusta determina di incarico n.225/2015, notificava alla Ditta Servimar s.r.l., corrente in Ortona Porto (Ch), alla Via Cervana s.n.c., (P.IVA 012846220695), l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale la Società ricorrente veniva chiamata in giudizio dinnanzi al Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, per ivi ottenere la dichiarazione di inefficacia, nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo impugnato, con richiesta, in via subordinata e in caso di accoglimento del predetto ricorso, di ridurre l'importo del credito vantato dalla ricorrente e pari ad € 8.833,00 oltre interessi e spese;

**ATTESO** che, l'opposizione al decreto ingiuntivo è basata sulla inesattezza della prova del credito poiché il valore probatorio è fondato unicamente sulle fatture commerciali rilasciate dalla ricorrente in assenza di un contratto sottoscritto tra le parti e avente ad oggetto la fornitura di merci e servizi così come specificate nell'opposto decreto;

**CONSIDERATO** che, nelle more del giudizio monitorio, l'Avv. di controparte paventava la possibilità di un accordo transattivo a saldo e stralcio delle relative posizioni e con possibile abbandono dell'insorta controversia, invitando da un lato l'Ente ad onorare il proprio debito e rinunciando, per contro, agli interessi legali maturati e maturandi presumibilmente dovuti dall'Ente debitore;

**RILEVATO** che le costituite parti, dopo ampie discussioni e prolungati incontri, sono addivenute alla determinazione di transigere definitivamente la controversia, rinunciando al predetto procedimento monitorio;

**DATO ATTO** che il Legale dell'Ente, Avv. Roberto D'Angelo ha manifestato, con nota del 10.03.2016, l'opportunità oltreché la convenienza per questa Amministrazione di aderire alla proposta in argomento;

**ATTESO** che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt.1965 e 1976 del c.c. teso a produrre tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato

**DATO ATTO** altresì che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi legali maturati dal sorgere del credito con spese compensate tra le parti;
- rinuncia ad ogni futura eventuale azione contro il Comune di Ortona derivante dalle medesime causali riconducibili al ricorso per decreto ingiuntivo;

**CONSIDERATO** che l'accordo in parola costituisce un modo semplice, rapido ed economico per risolvere la lite in atto, trovando una soluzione pacifica ed evitando così di conseguire una sentenza che, da un lato, comporterebbe un notevole dispendio di spese legali e dall'altro, tempi di attesa trascrinabili per anni;

**VISTO** il parere dell'Avv. Roberto d'Angelo in data 10.03.2016 con il quale si ravvisa la

convenienza e l'opportunità per l'Amministrazione di procedere al perfezionamento della transazione di detto giudizio;

**VISTO** l'allegato schema di accordo transattivo, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato dal difensore di controparte e meritevole di approvazione.

**RILEVATO** che da tale transazione emerge che il Comune di Ortona e i ricorrenti convenuti dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro per tutto ciò che riguarda i fatti di causa, restando a carico di ciascuna parte l'obbligo del pagamento delle spese di lite e delle spese legali già sostenute e maturate;

**SENTITI** i pareri del Dirigente del Settore Affari Generali Servizi Demografici e Affari Legali e del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il testo unico enti locali D.lgs. 267/2000;

A voti unanimi;

### **DELIBERA**

- 1) Stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Approvare l'allegato schema di atto di transazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine della definizione del contenzioso in itinere.
- 3) Dare mandato al Dirigente del I settore dott. Giovanni De Marinis, di sottoscrivere l'allegato atto transattivo.
- 4) Prenotare per tale esigenza la spesa concordata di € 8.833,00 sul capitolo 02103085 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti" del bilancio 2016 per far fronte agli adempimenti di cui al punto 3) dello schema di convenzione.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE  
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to F. LICENZIATO

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 21-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. COLAIEZZI

---

La suetesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 21-07-2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to M. COLAIEZZI**